



07273 2014

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

VI-2 SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N.15824/13

Dott. Stefano PETITTI

- Presidente

Cron. 4273

Dott. Felice MANNA

- Consigliere

Rep.

Dott. Pasquale D'ASCOLA

- Consigliere

C.C.18/3/2014

Dott. Alberto GIUSTI

- Consigliere Rel.

Dott. Elisa PICARONI

- Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per legge, dall'Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

- ricorrente -

contro

AZIENDA AGRICOLA MOLARO GIANCARLO E NICOLA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avv. Cesare Tapparò;

- controricorrente -

appello - ordinanza ex art. 348-ter cod. proc. civ. - emessa per dichiarare inammissibile un appello specifico - ricorribilità in cassazione.

C.V. + C.I.



avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Trieste in data 11 febbraio 2013 e la sentenza del Tribunale di Udine n. 1188 del 6 settembre 2012.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 marzo 2014 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

sentito l'Avv. Giuseppe Cossa, per delega dell'Avv. Cesare Tapparo.

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale di Udine, con sentenza n. 1188 del 6 settembre 2012, ha rigettato l'opposizione proposta dall'AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura avverso il decreto con il quale era stato ad essa ingiunto il pagamento, in favore dell'Azienda agricola Molaro Giancarlo e Nicola, della somma di euro 91.230,05 per contributi comunitari PAC in relazione alle stagioni sino al 2008. Il rigetto è stato motivato con l'esclusione della possibilità per l'Agenzia di opporre in compensazione il credito dedotto nei confronti dell'Azienda agricola a titolo di prelievo supplementare per la quantità di latte prodotta in eccesso rispetto alla quota posseduta.

2. - L'appello dall'AGEA, proposto con atto notificato il 28 settembre 2012, è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Trieste con ordinanza ex art. 348-

an



ter cod. proc. civ. in data 11 febbraio 2013 per mancanza di una ragionevole possibilità di essere accolto.

Ha osservato la Corte territoriale che "l'atto di appello non ha assolto all'onere posto a carico dall'appellante dal novellato art. 342 cod. proc. civ. con la indicazione, tra le altre, a pena di inammissibilità, delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado e alla indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione". In particolare - ha rilevato la Corte d'appello - "l'appellante non muove specifica censura a quanto espresso dal Tribunale sulle circostanze che non si tratta di 'pagamenti indebiti' ma di pagamenti regolari e sul mancato assolvimento dell'onere probatorio di essere titolare di un credito ormai accertato definitivamente ai sensi dell'art. 5-ter della legge n. 231 del 2005" (recte: dell'art. 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante "Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere alimentari", convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2005, n. 231).

3. - Per la cassazione di questa ordinanza, non comunicata né notificata, l'AGEA ha proposto ricorso, con



atto notificato il 13 giugno 2013, sulla base di sette motivi, impugnando, contestualmente, anche la sentenza di primo grado. I primi tre motivi di ricorso riguardano l'ordinanza della Corte d'appello; le altre censure si riferiscono alla sentenza del Tribunale.

L'Azienda Agricola ha resistito con controricorso.

4. - Il consigliere designato ha depositato, in data 10 gennaio 2014, la relazione ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., proponendo l'accoglimento del ricorso.

Osserva la relazione:

«Il primo motivo - con cui si denuncia nullità della pronuncia e del procedimento di appello, per violazione degli artt. 101, 132, 342, 348-bis e 348-ter cod. proc. civ., nonché dell'art. 24 Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., e all'art. 111 Cost. - appare fondato.

L'ordinanza ex art. 348-ter cod. proc. civ. è stata infatti pronunciata al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge.

Come dimostra la clausola di salvezza contenuta nell'incipit dell'art. 348-bis cod. proc. civ. («Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello»), l'ordinanza di filtro può essere emessa, non già per

Ar



sanzionare difetti formali dell'atto di impugnazione ovvero l'inesistenza (originaria o sopravvenuta) del diritto di impugnare, ma nei casi in cui il gravame non ha una ragionevole probabilità di essere accolto, il che implica una valutazione della probabile infondatezza dell'appello e, quindi, un giudizio di merito.

Nel caso di specie, la Corte di Trieste, con l'ordinanza ex art. 348-ter cod. proc. civ., ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello dell'Amministrazione per non essere stati formulati motivi specifici di impugnazione, ossia per una questione pregiudiziale di rito, di carattere impediante, attinente alla forma dell'atto di appello, la quale avrebbe dovuto condurre a pronunciare sentenza all'esito di un procedimento di impugnazione non contratto, ma svolto nel pieno rispetto dei principi del contraddittorio e della difesa delle parti.

Essendo stata l'ordinanza pronunciata al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge, non opera la disposizione - il terzo comma dell'art. 348-ter cod. proc. civ. - che ricollega alla pronuncia di filtro, con l'esclusione del consueto effetto sostitutivo della pronuncia d'appello, la previsione che vuole direttamente ricorribile per cassazione la sentenza di primo grado».

Ms



5. - La relazione ex art. 380-bis cod. proc. civ. è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

Nessuna delle parti ha depositato memorie.

Considerato in diritto

1. - Preliminarmente, deve essere dichiarata l'inammissibilità del controricorso, per difetto di procura speciale, non essendo idonea la procura rilasciata al difensore della parte intimata a margine del ricorso per decreto ingiuntivo. Difatti, nel giudizio di cassazione, la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, atteso il tassativo disposto dell'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., che implica la necessaria esclusione dell'utilizzabilità di atti diversi da quelli suindicati: pertanto, se la procura non è rilasciata contestualmente a tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal secondo comma dell'art. 83, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l'indicazione delle parti e del ricorso al quale si intende resistere; in difetto dell'osservanza di una di tali necessarie forme, il controricorso è, pertanto, inammissibile (Sez. III, 18 aprile 2013, n. 9462).



2. - Passando allo scrutinio del ricorso, il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis cod. proc. civ., sulla base delle argomentazioni e con le precisazioni che seguono.

2.1. - Ai sensi dell'art. 348-bis cod. proc. civ. (Inammissibilità dell'appello), introdotto dall'art. 54 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, l'ordinanza di inammissibilità - la quale vuole rappresentare, nelle intenzioni del legislatore, uno strumento di semplificazione e di accelerazione, al fine di ridurre i tempi necessari per la definizione delle cause civili - può essere pronunciata (nella fase iniziale del processo, «[a]ll'udienza di cui all'articolo 350 . . . , prima di procedere alla trattazione, sentite le parti»: art. 348-ter, primo comma), nel concorso di due presupposti: 1) l'uno, negativo, «[f]uori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello»; 2) l'altro, positivo, quando l'impugnazione «non ha una ragionevole probabilità di essere accolta».

Che si tratti di presupposti entrambi rivolti a tracciare (insieme al secondo comma dell'art. 348-bis, il quale esclude il filtro per le cause in cui è obbli-



gatorio l'intervento del pubblico ministero, a norma dell'art. 70, primo comma, cod. proc. civ., e per quelle che in primo grado si sono svolte secondo il rito sommario di cognizione) l'ambito applicativo dell'ordinanza in questione, risulta confermato dal secondo comma dell'art. 348-ter, il quale prevede che, in presenza di un appello principale e di un appello incidentale, l'ordinanza di inammissibilità è pronunciata a condizione che per tutte e due le impugnazioni ricorrano, appunto, «i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 348-bis»: in mancanza, il giudice è tenuto a procedere «alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza».

Il tenore letterale dell'art. 348-bis cod. proc. civ. evidenzia che il campo di applicazione dell'ordinanza di inammissibilità è quello dell'impugnazione manifestamente infondata nel merito. In questo senso sono anche le prime e convergenti letture delle corti d'appello. L'appello privo di probabilità di accoglimento "non è quello che tale appare al giudice secondo la sua soggettiva percezione, a seguito di una lettura sbrigativa degli atti, ma è quello oggettivamente tale, perché palesemente infondato" (App. Roma 23 gennaio 2013, Cavaliere c. Restani); la mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento del gravame "si

an



risolve nella manifesta infondatezza dell'impugnazione e il nucleo centrale della decisione non si discosta da quello che sostiene una sentenza di rigetto" (App. Roma 30 gennaio 2013, Soc. Comauto c. Comp. assicurazioni Unipol); l'ordinanza di inammissibilità può essere pronunciata "nelle ipotesi in cui appaia evidente già *prima facie* che l'impugnazione non presenta neppure una possibilità di accoglimento" (App. Milano 14 febbraio 2013, Soc. B.M. c. Fondiaria-SAI assicurazioni).

2.2. - Quando l'ordinanza di inammissibilità ex art. 348-ter cod. proc. civ. venga emanata entro il suo ambito applicativo proprio, non vi è spazio per un'autonoma ricorribilità per cassazione della stessa, neppure con il ricorso straordinario ai sensi dell'art. 111 Cost.

Infatti, l'ordinanza-filtro - se ha evidentemente carattere decisorio e, dunque, uno dei requisiti di accesso al ricorso straordinario (non perché incide sul diritto processuale all'impugnazione, ma perché è emessa in un giudizio, quello di appello, che verte, al pari di quello di primo grado, su situazioni di diritto soggettivo o delle quali è comunque prevista la piena giustiziabilità: cfr. Sez. Un., 3 marzo 2003, n. 3073; Sez. Un., 15 luglio 2003, n. 11026) - difetta, tuttavia, del carattere della definitività, ossia della idoneità a de-

Ar



terminare la formazione del giudicato sul diritto controverso. Infatti, una volta emessa l'ordinanza di inammissibilità, il ricorso per cassazione può essere rivolto avverso il provvedimento di primo grado, secondo quanto dispone il terzo comma dell'art. 348-ter. La tutela che compete alla situazione giuridica dedotta nel processo è, quindi, comunque assicurata dall'ordinamento processuale dandosi alla parte la possibilità di tornare a impugnare la pronuncia di primo grado mediante l'ordinario ricorso per cassazione: con la precisazione che, ai sensi del quarto comma dell'art. 348-ter cod. pro. civ., quando la prognosi di non ragionevole fondatezza del gravame, formulata dal giudice d'appello in via preliminare alla trattazione dello stesso, «è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione . . . può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'art. 360».

2.3. - Diverso è il caso in cui, come in quello di specie, l'ordinanza-filtro sia stata pronunciata - non per confermare una sentenza "giusta" per essere l'appello *prima facie* destituito di fondamento, ma - al fine di decidere una questione, attinente propriamente al mezzo d'impugnazione, che si pone a monte del merito

du



dell'appello, ossia per dichiarare una inammissibilità per ragioni processuali, derivante dalla mancanza di specificità dell'atto di appello, ai sensi del novellato art. 342 cod. proc. civ.

2.4. - Ad avviso del Collegio, l'ordinanza di inammissibilità dell'appello pronunciata, al di fuori dei casi previsti dalla legge processuale, per sanzionare l'aspecificità dell'impugnazione, e quindi per il riscontro di una questione pregiudiziale di rito di carattere impediente attinente alla forma dell'atto di appello, è impugnabile con il ricorso per cassazione.

E ciò per una duplicità di concorrenti ragioni.

2.4.1. - La prima è che, in tal caso, sussiste anche il carattere della definitività dell'ordinanza, perché, non essendo l'eventuale errore compiuto dalla stessa nel riscontrare la sussistenza della ragione pregiudiziale di inammissibilità in rito deducibile come motivo di impugnazione del provvedimento di primo grado, manca la possibilità di rimettere in discussione la tutela che compete alla situazione giuridica dedotta nel processo impugnando in cassazione la pronuncia di primo grado. Infatti, il soccombente che si è visto dichiarare inammissibile l'appello con l'ordinanza ex art. 348-ter cod. proc. civ., proponendo ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado come prevede il terzo



comma dell'art. 348-ter cod. proc. civ., non può che dedurre motivi attinenti alla decisione di primo grado, mentre non può far valere censure attinenti all'*error in procedendo* commesso dal giudice d'appello nel non dare ingresso all'impugnazione per una questione pregiudiziale attinente al processo. Per poter conseguire una pronuncia su tale *error in procedendo* l'unica possibilità - come è stato osservato in dottrina - è quella di impugnare il provvedimento che pone termine al procedimento di appello, ossia l'ordinanza di inammissibilità ex art. 348-ter cod. proc. civ.

Non appare decisiva in senso contrario l'affermazione - contenuta nella Relazione al decreto-legge n. 83 del 2012 - che la previsione dell'impugnabilità per cassazione della decisione di primo grado a seguito dell'ordinanza di filtro è destinata ad "assorb[ire] ogni tutela costituzionalmente necessaria", rimanendo "impregiudicato il potere della Suprema Corte, alla quale sia denunciata la decisione di prime cure, di rilevare, quando ritenuto inerente alle garanzie assicurate dall'art. 111 Cost., nullità inerenti al procedimento di appello". Quel rilievo, infatti, si riferisce alla diversa ipotesi in cui il giudice di secondo grado, per giungere ad una celere definizione di un appello *prima facie* infondato, abbia accantonato, se-

an



condo la logica della ragione più liquida, le questioni della sua inammissibilità in rito, rientrando soltanto allora nel potere-dovere della Corte di cassazione, investita dell'impugnazione della decisione di primo grado ai sensi del terzo comma dell'art. 348-ter cod. proc. civ., di sollevare d'ufficio, previa attivazione del contraddittorio sul punto, questioni attinenti al conseguimento della definitività della pronuncia di primo grado per una causa di inammissibilità dell'impugnazione per ragioni processuali.

Né il Collegio ritiene condivisibile la tesi, autorevolmente sostenuta, che, a fronte di un appello dichiarato inammissibile con l'ordinanza-filtro perché specifico, si possa tollerare che la "partita" si riapra comunque con il ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado. Una tale conclusione, infatti, avrebbe l'effetto di "rimettere in gioco" la parte il cui appello sia stato dichiarato inammissibile per ragioni di carattere processuale impedienti l'esame nel merito del gravame, consentendogli la possibilità di impugnare per cassazione una decisione, quella di primo grado, pur a fronte del consolidamento del giudicato e della preclusione di ogni ulteriore mezzo di impugnazione.

2.4.2. - La seconda, cospirante ragione che milita a favore dell'impugnabilità per cassazione nello speci-



fico caso all'esame del Collegio è che l'ordinanza di inammissibilità fondata su una questione di rito - la mancanza di specificità del gravame ai sensi del novelato art. 342 cod. proc. civ. - che avrebbe richiesto, secondo l'incipit dell'art. 348-bis cod. proc. civ., la decisione di inammissibilità con sentenza, è, in ragione del suo contenuto effettivo, una sentenza in senso sostanziale. Vale, al riguardo, il richiamo ai principi già affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza 2 ottobre 2012, n. 16727, con riguardo al tema della individuazione del mezzo esperibile avverso l'ordinanza del giudice istruttore che dichiara l'esecutività del progetto di divisione, ex art. 789, terzo comma, cod. proc. civ., emessa in assenza dei presupposti legittimanti, per la presenza di contestazioni dei condividenti.

3. - In accoglimento del primo motivo e del secondo motivo di ricorso, con cui pure è stata denunciata l'erronea adozione della procedura decisoria, l'ordinanza in questione, avente valore di sentenza, deve essere annullata, essendo stata emessa all'esito del procedimento decisorio semplificato previsto per il filtro, senza la piena e completa esplicazione del diritto di difesa e del contraddittorio - funzionali alla garanzia del giusto processo - che si sarebbe avuta ove la

an



sentenza fosse stata emessa ai sensi dell'art. 281-sexies cod. proc. civ. (con la discussione orale della causa e la lettura, al termine della discussione, del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione) ovvero seguendo il procedimento ordinario ex art. 352 cod. proc. civ. (con lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e con la possibilità per ciascuna delle parti, nel precisare le conclusioni, di richiedere la discussione orale dinanzi al collegio) (cfr. Sez. II, 24 marzo 2010, n. 7072; Sez. III, 9 marzo 2011, n. 5590; Sez. VI-2, 5 aprile 2011, n. 7760).

Il che determina l'assorbimento degli altri motivi, compresi quelli, dal quarto al settimo - relativi al merito della regiudicanda ed in particolare alla dedotta legittimità della opposta compensazione del credito vantato dall'Amministrazione nei confronti dell'Azienda per omesso versamento del prelievo supplementare - che sono stati rivolti contro la sentenza di primo grado.

4. - Cassata l'ordinanza impugnata, la causa deve essere rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.



La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste.

M

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 18 marzo 2014.

Il Presidente

Luigi Ferraro

Il Funzionario Giudiziario
Ornella LATROFA

Ornella Latrofa

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi

27 MAR. 2014



Il Funzionario Giudiziario

Ornella Latrofa